

MERCURIALE

VINICOLA ROMAGNOLA

Publicazione periodica di informazione sui vini tipici romagnoli - Inserzioni L. 500 per mm. colonna, in abb. da convenirsi - Prezzo L. 50 - Abbonamento annuo L. 550 - Spedizione gratuita agli aderenti ETVTR ed agli interessati alla valorizzazione dei vini tipici.

La Mercuriale viene stampata in 10.000 copie e raggiunge tutti gli operatori interessati alla produzione e vendita dei vini tipici romagnoli.

Agosto 1966 / 11 / 8

La «930»: Cominciamo a capire come funziona

Sono tutti Extra, Superiore !!

...e sono solo vinelli! Nessun aggettivo è invece permesso ai vini a denominazione controllata!! I Consorzi di tutela devono intervenire.

« Bene primo, il nome » si è detto in un numero precedente.

Si è ribadito che è frode adesso, ma lo sarà molto di più domani, chiamare un vino con un certo nome (Albana, Sangiovese, Trebbiano) quando non si possa dimostrare che TUTTA l'uva impiegata sia effettivamente del vitigno indicato in etichetta.

È da richiamare l'attenzione su questo perché naturalmente l'acquiescenza usata sino ad ora non potrà più continuare.

Ci sono finalmente tutti i sintomi, e tutte le leggi, perché si debba dire il doveroso « BASTA » ad una situazione di disordine e malcostume della quale dobbiamo arrossire.

Raramente si sono visti galantuomini — i contadini, gli agricoltori, i commercianti, gli industriali onesti — accettare di essere strozzati senza reazione da una cricca di impudenti fabbricatori (non produttori) di un prodotto alimentare.

Ora finalmente c'è l'accenno di una reazione, di una vitale autodifesa. C'è però ancora della confusione, come nel caso delle aggettivazioni.

IL PENSIERO DEL MAGISTRATO

Questa confusione nasce anche dalla mancanza « attiva » dei galantuomini sulla scena

giudiziaria. Il colpevole deve essere in posizione di vantaggio per difendersi, ma non mettiamo troppo sotto il danneggiato, però.

Un Pretore ha assolto una ditta che aveva messo in vendita « Barbera extra ». Nella lunga motivazione della sentenza il Magistrato è andato alla ricerca dei molti elementi che possono giustificare, o non giustificare, la imputazione di « sorprendere la buona fede ed indurre in errore gli acquirenti ».

Il Pretore ha esaminato anche la situazione di alcuni generi, il riso e l'olio, ad esempio, soggetti di particolari discipline quanto alla denominazione, che è obbligatoria venga indicata espressamente dal venditore.

Ma, dopo aver affermato che quello che dalla legge non è vietato è ammesso e che per il vino non esiste alcun divieto del genere, conclude:

...In pratica, però, anche in tale uso improprio, extra viene normalmente utilizzato nel contesto di altre circostanze (indicazione del produttore, del luogo di produzione, rapporto con altro prodotto simile, prezzo ecc.), che valgono a fugare ogni vaghezza. Così non si esclude che pubblicizzare un dato vino con espressioni «Vino Extra», «Bianco Extra» e simili, senza altra aggiunta possa concretare il reato di

(segue a pag. 2)

LE QUOTAZIONI

Infuria la polemica sulla sofisticazione.

Il «Torchio» pubblica a tutte lettere che in Romagna si impiegano 1.000 q.li di zucchero al giorno.

La Camera di Commercio di Ravenna ed i maggiori Comuni hanno votato appelli perché si intervenga decisamente contro i delinquenti che rovinano economicamente e moralmente una economia.

Nel porto di Ravenna sta arrivando feccia dalla Grecia. Che uso ne viene fatto?

Cosa succede nelle altre regioni d'Italia, particolarmente in Sicilia?

Ma soprattutto quanti delinquenti sofisticatori sono stati arrestati?

È possibile che molti sappiano e nessuno parli? Che le forze di repressione non trovino nessuno?

E le Cantine Sociali e l'Ente Vini? Stanno facendo ancora riunioni?

È il momento di agire!

Anche i prezzi del «tipico» risentono del generale malessere.

PREZZI (al litro f/cantina venditore)

(con i requisiti del disciplinare dell'Ente Vini ivi compresa la approvazione del C.T.)

ALBANA DI ROMAGNA - tipo secco

gradazione complessiva non inferiore a 12 da L. 140 a L. 200

ALBANA DI ROMAGNA - tipo amabile


gradazione non inferiore a 13 da L. 180 a L. 240

SANGIOVESE DI ROMAGNA

gradazione non inferiore a 11,50 da L. 140 a L. 190

TREBBIANO DI ROMAGNA

gradazione non inferiore a 11 da L. 90 a L. 130



«IL TIPICO»

Bastano i quantitativi che si indicano più sotto per capire subito che la «sofisticazione» non è di casa con il vino tipico.

I quantitativi approvati nell'annata 1965-1966 si aggirano sui 20.000 hl. per tutti e tre i vini controllati!

Ecco un esempio solare di quello che può fare il controllo. Ecco spiegato cosa significa «Consorzio volontario di tutela» nel quale confluiscono i «galantuomini» che non hanno paura di mostrare le proprie carte.

Si diano i mezzi necessari ai «Consorzi di difesa» e sarà risolto non solo il problema del «tipico» ma tutti i problemi creati, dai delinquenti sofisticatori, contro chi suda tutto un anno per realizzare un magro guadagno.

ALBANA DI ROMAGNA - amabile

Celli Enrico - Bertinoro - hl. 115+160 (*)

ALBANA DI ROMAGNA - secco

Az. Agr. Principe Ruffo - Castel S. Pietro - hl. 240

Celli Enrico - Bertinoro - hl. 330

P.A.F. - Faenza - hl. 420

SANGIOVESE DI ROMAGNA

Cantina Sociale Riminese - Rimini - hl. 1800

Celli Enrico - Bertinoro - hl. 968

TREBBIANO DI ROMAGNA

Cant. Soc. «Vini di Romagna» - Ronco - hl. 5000

Martelli Pietro & Lino - S. Prospero - Imola - hl. 900

Az. Agr. Bertazzoni Umberto - Solarolo - hl. 900

Az. Agr. Conte Spina - S. Giovanni in Marignano - hl. 145

(*) Con particolare « merito ».

La Fiera di Forlì, in accordo con la Camera di Commercio, si è fatta promotrice di un incontro fra tutti i Consorzi di tutela dei vini tipici italiani per uno scambio di vedute sui complessi problemi che riguardano la difesa e la valorizzazione dei vini a denominazione controllata. L'incontro avrà luogo a Forlì sabato 24 settembre p. v.

IL BUON ESEMPIO DEL CONSORZIO DEL CHIANTI

Si è costituito parte civile per la difesa del « nome »

La stampa ha dato rilievo alla notizia che il *Consorzio per la difesa del Chianti* avrebbe deciso di costituirsi parte civile contro una azienda canadese colpevole di aver fatto indebito uso della denominazione del famoso vino toscano.

È una notizia di estremo interesse che affronta un problema destinato a venire a scadenza prima o poi anche in Italia.

La legge sulla tutela delle denominazioni di origine porrà sul tappeto il problema del « nome » come non era mai avvenuto sino ad ora.

Non si deve, a nostro avviso, poter fare « Chianti » in Canada, come non lo si deve poter fare in Lombardia o nel Lazio.

E il discorso, naturalmente, vale per tutti i vini tipici che si sono guadagnati un posto nella dura classifica dei meriti vinicoli.

Ribadiamo il pensiero, che abbiamo più volte espresso, che quando un vino abbia raggiunto il riconoscimento della « denominazione controllata » nessun altro vino — che non sia prodotto nella zona tipica delimitata — possa portare quel nome.

Storicamente e scientificamente è dimostrabile come da una sola specie si siano ottenuti migliaia di tipi che l'ambiente e le altre condizioni si sono incaricati di differenziare.

Ma la principale di queste differenziazioni è il nome.

Non si deve ammettere che tutti possano fare Moscato, Frascati, Barbera, Sangiovese, Merlot, Vernaccia, ecc.

Ognuno deve fare quello che la tradizione — ed ora la legge — gli consentono di fare.

Questa è la prima anarchia da eliminare.

UN VIVO PLAUSO A FAENZA

Alla Delegazione Ufficiale del Governo Belga, ospite del Comune di Faenza per la esposizione degli arazzi ed armi da caccia belghe, che rimane aperta fino al 28 agosto p.v., è stato offerto un pranzo nel corso del quale sono stati serviti solo e soltanto vini tipici romagnoli delle seguenti produzioni:

- Trebbiano di Romagna » della Cantina Sociale di Faenza,
- « Sangiovese di Romagna » dei Conti Pasolini dall'Onda di Imola
e della Cantina Sociale di Forlì,
- « Albana di Romagna » amabile, per il brindisi, dell'Azienda Agricola Madonia di Bertinoro.

Presso l'Albergo Terme di Brisighella la Delegazione Belga ha ricambiato l'invito facendo servire gli stessi vini, unanimemente apprezzati.

È un esempio che le 40 ditte imbottigliatrici di vino tipico romagnolo si aspettano venga seguito da tutti i più importanti organismi di Romagna.

La « 930 »

(segue da pag. 1)

cui all'art. 13, a meno che non fosse possibile dimostrare che effettivamente il vino così reclamizzato, raffrontato a tutto il genere vino o vino bianco, e considerato in tutte le qualità rilevanti per determinare il pregio di un vino, fosse da considerare tra i migliori.

Ma se un tale termine viene riferito ad un vino di una data specie (Barbera) prodotto in una data zona (.....) e da un dato produttore (L. G.) unitamente ad altro tipo della stessa specie, ma di qualità inferiore; e viene utilizzato contestualmente alle altre indicazioni riportate, in modo che non possa assumere altro senso che quello di porre una gradazione tra due prodotti similari, ben individuati, non sembra (sem-

pre che il giudizio così abbozzato risulti veritiero) che possa rientrare nella previsione dell'art. 13 per l'assenza di ogni possibilità di inganno. Di conseguenza si impone l'assoluzione degli imputati con formula piena mancando nel comportamento loro ascritto un elemento essenziale della fattispecie criminosa...

ASCOLTARE I DANNEGGIATI

Una parola di commento: un dirigente di Istituto chimico universitario diceva, giorni or sono, che, in giudizio, la analisi fatta dal suo Istituto per conto del NAS viene ritenuta dal giudice come atto di parte, controbattibile quindi del primo venuto.

Come rimedio invocava che al NAS fosse riconosciuto il diritto di costituirsi « parte

La funzione "pubblica", dell'Ente Vini

Vi sono particolari organismi di carattere privato la cui attività a favore delle persone che ne fanno parte, e che lo finanziano anzi, non è inferiore a quella che svolgono a favore di tutta la generalità.

Il caso non è nuovo e gli esempi non mancano e ciò si riscontra, è stato fatto notare dal rappresentante di una Camera di Commercio in seno al Consiglio dell'Ente Vini, in molteplici attività del detto Ente.

Infatti lo stesso compito fondamentale dell'Ente Vini, quello della valorizzazione e tutela del « tipico », ha decisivi riflessi di tutta la produzione romagnola, tipica e non tipica, ed indirettamente serve lo scopo della generalità.

Più specificatamente, poi, questa funzione « pubblica » si rileva in iniziative quali:

— i riconoscimenti per l'applicazione della legge per la tutela delle denominazioni di origine dei vini romagnoli;

— gli studi e le concrete applicazioni per la selezione clonale dei maggiori vitigni tipici di Romagna;

— gli studi e la comparazione sui vitigni di antica tradizione romagnola per verificare scientificamente la idoneità alla produzione;

— il lavoro preparatorio per la formazione dell'Albo dei Vigneti;

— la partecipazione alle grandi fiere per affermare la « presenza » del prodotto tipico romagnolo;

— le iniziative nei più diversi esempi per « far conoscere » i vini tipici di Romagna con particolare riferimento alla impegnativa pubblicazione *La Romagna dei vini* (circa 200 pagine) ora in via di appuntamento.

ALFREDO BALDUCCI

i migliori prodotti per l'enologia

FAENZA

Via Naviglio, 9 - Tel. 21755

civile » in difesa di quel grande impotente offeso che è il consumatore.

Lo stesso è nel caso delle denominazioni.

Il « Giorno », per la penna di Giorgio Bocca, ha detto una parola di fiducia nei confronti dei Consorzi volontari di difesa dei vini. Ha detto anzi che, allo stato attuale, l'unica possibilità di tutela risiede nella volontaria e responsabile azione dei produttori.

Il Giudice che ha emesso la sentenza riportata, che tanto male fa ai galantuomini perché dà una mano — e quale mano! — ai disonesti, avrebbe sentenziato in modo ben diverso se avesse sentito la controparte.

Questa controparte, questa « parte civile » deve essere impersonificata dai Consorzi di tutela in cui è rappresentato il meglio della produzione, del commercio e dell'industria dei vini.

Come deve essere....

Perché sia Albana di Romagna

Il progetto di disciplinare di produzione sarà legge dello Stato entro breve tempo

Dopo aver detto della zona tipica, riportiamo questa volta tutti gli elementi base perché il vino ottenuto da vitigni di Albana possa chiamarsi « Albana di Romagna ».

Sono molti, come si vedrà, e sono estremamente impegnativi.

Però chi avrà vino che abbia osservato tutti questi obblighi potrà legittimamente attendersi il giusto riconoscimento.

ART. 3 - Le condizioni ambientali di coltura della vite devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire e mantenere alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. La tecnica di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. È esclusa ogni pratica di forzatura.

LA RESA MASSIMA

La resa massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai q.li 140 di uva ed a tale limite dovrà essere riportata in casi eccezionali — purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — attraverso una accurata cernita delle uve. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite. Non potranno venire iscritti all'albo i vigneti nei quali sono presenti vitigni diversi dall'Albana.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

ART. 4 - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Forlì e Ravenna e dei comuni di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Imola, Fontanelice, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano, Ozzano della provincia di Bologna.

ART. 5 - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte ad assicurare al vino le proprie caratteristiche.

Eventuali aggiunte correttive dovranno essere effettuate esclusivamente con mosti e vini derivati da uve prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 2 per una percentuale massima del 15%.

ART. 6 - Il vino « Albana di Romagna » può essere immesso al consumo nei tipi « asciutto », « amabile » e « spumante » che devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

Tipo secco (asciutto):

limpidezza: brillante;
colore: paglierino o giallo dorato;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto, un po' tannico, caldo e armonico;
esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore;

gradazione alcolica complessiva minima: 12 gradi;
zuccheri riduttori da svolgere: massimo g 5 per litro;
acidità totale: da 5 all'8 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 26 grammi per litro.

Tipo amabile:

limpidezza: brillante;
colore: giallo dorato;
odore: caratteristico con buon profumo;
sapore: di fruttato, più o meno dolce, gradevole, caratteristico;



esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;

gradazione alcolica complessiva minima: 12,50 gradi;
zuccheri riduttori da svolgere: massimo g 50 per litro;
acidità totale: da 5 ad 8 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 26 grammi per litro.

Tipo spumante:

limpidezza: brillante;
colore: paglierino o leggermente dorato;
odore: caratteristico con buon profumo;
sapore: dolce, fresco, caratteristico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcolica complessiva minima: 12 gradi;
spuma: fine persistente;
pressione in bottiglie da 20 gradi: minimo 3,5 atmosfere;
acidità totale: dal 5 all'8 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 26 grammi per litro.

La spumantizzazione deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale, in bottiglia od in autoclave.

La preparazione del vino spumante deve avvenire entro i territori delle provincie di Forlì, Ravenna e Bologna.

IL NOME

ART. 7 - Alla denominazione « Albana di Romagna » sono consentite eventuali sottospecificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Le qualificazioni « secco » (« asciutto ») e « amabile » sono consentite per il vino « Albana di Romagna » che presenta le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6. Per le qualificazioni all'« Albana di Romagna » spumante valgono le norme di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Sulla bottiglia o altri recipienti contenenti vino « Albana di Romagna » può figurare

l'indicazione della annata di produzione, purché veritiera e documentata.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Abbiamo posto volutamente in « neretto » l'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare.

« Bene primo: il nome » abbiamo detto commentando la legge sulla « tutela delle denominazioni di origine ».

E la difesa di questo nome — la più efficace — sarà quella svolta dai Consorzi volontari sui quali si appuntano le speranze e la fiducia di tutti.

Ragazzini
OFFICINA MECCANICA
POMPE ENOLOGICHE
le migliori

FAENZA - Piazza Dante 2 - Via Oriani 7
Telefono 22 8 24

Lettere alla MERCURIALE

ANCORA
SUL NOME

Ho letto sulla «Mercuriale» della proposta dei rappresentanti delle Camere di Commercio di Forlì e Ravenna perché — quando un vino è riconosciuto a «denominazione di origine» — soltanto il prodotto in regola con il disciplinare di produzione possa fregiarsi del nome del vitigno e della specificazione geografica. Per intenderci, una volta che il Lambrusco di Sorbara o l'Albana di Romagna fossero riconosciuti «a denominazione di origine», nessun altro vino potrebbe chiamarsi — anche senza la specifica di origine — Lambrusco o Albana se non presenta i dovuti requisiti del disciplinare.

È così?

Bologna.

EMILIO FRANCESCHINI

È una questione complessa. Ella segue la «Mercuriale» e sa che noi pensiamo come il «nome» debba essere difeso ad oltranza, «è il bene primo» abbiamo detto più volte.

Su come applicare la nuova legge per la difesa dei vini tipici non tutti sono ancora d'accordo.

Molte cose si dovranno chiarire, sia con interpretazioni dello stesso legislatore, sia attraverso il magistrato.

I Consorzi di difesa dei vini tipici saranno, a nostro avviso, quelli che daranno il «la» alla questione, ed ecco perché la proposta di incontro fatta a questi organismi riveste una importanza decisiva.



**Casa
Vinicola
ZANZI
FAENZA**

Vini tipici di Romagna

Albana Sangiovese Trebbiano
imbottigliati nella zona di produzione con marchio di garanzia dell'Ente Vini Tipici Romagnoli

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SASSO MORELLI

VIA CORRECCHIO, 54 - IMOLA (Bologna) - TEL. 43

Aderente all'Ente Tutela Vini Tipici Romagnoli

VINI TIPICI ROMAGNOLI

**ALBANA DI ROMAGNA - SANGIOVESE DI ROMAGNA
TREBBIANO DI ROMAGNA**

in vendita diretta ai consumatori (damigiane - bottiglioni - bottiglie)

Nella vostra Cantina i vini genuini delle vigne romagnole!

Qualità controllata e garantita con prezzi di assoluta concorrenza

ORARIO DI VENDITA: Tutti i giorni feriali dalle ore 15 alle ore 17

I CONSORZI

... Che garanzie vi sono che svolgano im-
parzialmente i loro compiti?

Sono poi utili? La legge non gli ha dato
troppi poteri?

Rimini.

PIETRO FAROLFI

Noi crediamo nell'autodisciplina, ecco perché crediamo nei Consorzi di difesa.

Vi sono Consorzi volontari che funzionano egregiamente da oltre trent'anni ma anche quelli che sono sorti solo da breve tempo, e quello romagnolo fra questi, hanno dimostrato di avere una buona «grinta».

Ogni giorno di più l'opinione di esperti ed operatori si orienta verso i Consorzi.

Hanno dei compiti molto ardui da svolgere — si pensi solo all'opera per far conoscere al grande pubblico cosa significhi «denominazione controllata» — e saranno uno strumento essenziale per difendere i galantuomini e trasformare l'economia di intere regioni.

Se il Decreto Presidenziale che approva l'Albana di Romagna come vino «a denominazione di origine controllata» verrà pubblicato prima della vendemmia bisognerà fare di tutto per impiantare l'Albo dei vigneti.

Ma ugualmente «bisognerà fare di tutto» anche se dovesse essere pubblicato dopo.

È importante non perdere un anno e le ragioni sono più che ovvie.

Le Camere di Commercio, gli Ispettorati Agricoltura e l'Ente Vini devono poter trovare una soluzione.

La Fiera di Forlì

Quest'anno la Fiera di Forlì dedica una particolare attenzione all'aspetto vinicolo romagnolo e questo è giusto tenuto conto dell'importanza che questa attività ha per la Romagna.

Le manifestazioni previste sono:

— una rassegna della produzione tipica di Romagna;

— il Concorso dei vini tipici romagnoli;

— il Convegno di studio per i problemi connessi con l'esportazione dell'ambito del MEC, con la partecipazione degli esperti dell'I.C.E.;

— un incontro fra i Consorzi difesa vini tipici delle diverse zone italiane.

Romagna «isolata»

Max David — dell'autorevole «Corriere della Sera» — si è interessato più volte, in questi ultimi tempi, della Romagna.

E naturalmente non poteva trascurare la vita economica della regione.

Dice infatti:

...È naturale che, nei romagnoli, dalla consuetudine all'isolamento sia insorto non diciamo un desiderio di isolamento, ma una sorta di affetto, una specie di gelosia per i propri caratteri peculiari conseguiti nell'isolamento e per le realtà economiche che questo isolamento aveva stabilito. La Romagna è prevalentemente agricola e perfino la sua agricoltura ha caratteri quasi esclusivi: il bestiame bovino romagnolo costituisce una razza a sé, e la Romagna ha i suoi vini esclusivi (Sangiovese, Albana, Cagnina), ha le sue frutta esclusive (dall'anguria di Bagnacavallo alla pesca di Cesena), le sue sementi, le sue varietà di suini (la Bastianella) e perfino le sue varietà di polame e di colombi. Se non sbaglia, per l'avicoltura, Forlì è uno dei primi mercati europei. Dalla valutazione di queste realtà, ma soprattutto dagli stati d'animo cui s'è accennato, aveva preso l'avvio la polemica, forse ormai superata, relativa alla regione autonoma, cioè alla Romagna staccata dalla Emilia. Si sa bene che per rendere la Romagna autonoma sarebbe stato necessario rimaneggiare un po' di confini provinciali (oltre tutto, al tempo della Costituente la Romagna non raggiungeva il quoziente del milione d'abitanti stabilito dal nostro statuto per la autonomie regionali), ma non sarebbe stato il finimondo se, per esempio, Imola fosse tornata a Forlì e il Montefeltro fosse stato annesso a Rimini, divenuta provincia...

Le cose ben dette sono sempre interessanti e così le parole di Max David; si vorrebbe però che fosse sfatato un luogo comune e cioè che una zona è «agricola» fino a quando vuole esserlo, perché se si fa «lavorare la testa» è agricola, industriale e commerciale nello stesso tempo.

Avendo a disposizione cioè, grazie a Dio, la miglior materia prima in molti settori, questa deve saper trasformare «in loco» e vendere direttamente, cosa che non si è saputo fare sino ad ora.

Circa i vini, interessante il riferimento alla «Cagnina», giustamente definita produzione esclusiva, ma ve ne sono altre, diverse altre anzi, ed è tempo che si dia mano alla valorizzazione anche di queste produzioni che possono essere decisamente importanti per l'avvenire della nostra agricoltura.

Si è a conoscenza che l'Ente Vini ha già assunto iniziative anche in questo campo: meritevole di plauso questo tempismo cui si spera facciano seguito presto fatti concreti. Molte di queste produzioni, infatti, sono sull'orlo della sparizione e questo sarebbe un male veramente grande che deve essere scongiurato con ogni energia.